

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

- VISTA** la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, e in particolare l’articolo 1, comma 101, ai sensi del quale “*Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni*”;
- VISTO** il comma 104 della legge 30 dicembre 2023, n.213 che dispone, *inter alia* che ai fini dell’adempimento dell’obbligo di assicurazione di cui al comma 101 il contratto prevede l’applicazione di premi proporzionali al rischio;
- VISTO** il comma 105 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ai sensi del quale “*Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione di cui ai commi da 101 a 107, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità e, sentito l’IVASS, le modalità di coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese o del consorzio di cui al comma 103, e possono essere aggiornati i valori di cui al comma 104*”;
- VISTO** il comma 108 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ai sensi del quale “*Al fine di contribuire all’efficace gestione del portafoglio gestito dalle compagnie assicurative per la copertura dei danni di cui al comma 101, la società SACE S.p.A. è autorizzata a concedere a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato, mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al comma 105, una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi a cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque non superiore a 5.000 milioni di euro per l’anno 2024 e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, non superiore all’importo maggiore tra 5.000 milioni di euro e le risorse libere, al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente, non impiegate per il pagamento degli indennizzi nell’anno di riferimento e disponibili sulla contabilità della sezione speciale del Fondo di cui al comma 110*”;

CONSIDERATA la nota, [•] con cui SACE S.p.A., ai sensi e per gli effetti del comma 108 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ha sottoposto all'approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy* lo schema di convenzione redatto all'esito delle interlocuzioni intrattenute con ANIA e in accordo con essa, contenente le condizioni generali, le condizioni speciali e l'allegato tecnico al cui rispetto le imprese di assicurazione aderenti alla convenzione si impegneranno, ai fini dell'ottenimento della garanzia di cui al citato comma 108;

SENTITO l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni-IVASS;

[UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nella seduta del]

[VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 effettuata con nota n. del;]

DECRETANO

ART. 1

(Definizioni)

1. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

- a) **assicurato:** l'impresa con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, ad esclusione delle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e tenuto conto del fatto che, qualora il proprietario e l'impresa utilizzatrice delle immobilizzazioni di cui alla lettera b) non coincidano e i beni non siano già stati assicurati dal proprietario, l'obbligo assicurativo ricade sull'utilizzatore;
- b) **immobilizzazioni:** le immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice Civile ossia:
 - i) **terreni:** salvo quanto previsto dal comma 111 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione,
 - ii) **fabbricato:** l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti lettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni. Sono

esclusi i fabbricati in costruzione, ove già assistiti da copertura assicurativa avverso i danni causati dagli eventi di cui al presente decreto;

iii) impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato, con esclusione dei veicoli iscritti al P.R.A., ove già assistiti da copertura assicurativa avverso i danni causati dagli eventi di cui al presente decreto;

iv) attrezzature industriali e commerciali: le macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di "fabbricato", impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.;

c) imprese di assicurazione: le imprese di cui all'art. 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, singole o facenti parte di un Gruppo di cui all'art. 1, lett. r-bis) del Codice delle Assicurazioni Private (CAP), abilitate all'esercizio in Italia del "Ramo 8" di cui all'articolo 2, comma 3, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, anche se operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi e iscritte agli albi ed elenchi tenuti dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), che svolgano attività di sottoscrizione di contratti assicurativi, a livello singolo o di Gruppo, a copertura dei danni di cui alla successiva lettera d) del presente articolo. Il Gruppo, tenuto conto della propria complessiva capacità assunzionale, ha facoltà di designare una o più imprese controllate quali soggetti abilitati alla sottoscrizione dei contratti assicurativi, a copertura dei danni di cui al presente decreto;

c) oggetto della copertura assicurativa: i danni alle immobilizzazioni di cui alla lettera b), cagionati dagli eventi di cui all'articolo 3 del presente decreto;

d) premio assicurativo: l'importo che l'assicurato deve pagare all'assicuratore come corrispettivo del contratto di assicurazione;

e) franchigia: importo fisso convenuto in polizza, calcolato in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata e dedotto dall'indennizzo in caso di sinistro;

f) scoperto: importo convenuto in polizza come limite minimo in termini assoluti ovvero come percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato;

g) massimale o limite di indennizzo: importo massimo corrisposto per sinistro che esaurisce gli obblighi da parte dell'impresa di assicurazione in merito agli eventi oggetto di copertura e che può essere minore o uguale alla somma assicurata;

h) indennizzo: l'importo pagato all'assicurato dalla compagnia di assicurazione per i danni subiti in conseguenza di uno degli eventi inclusi in copertura;

l) valore di ricostruzione: importo necessario per la ricostruzione a nuovo del "Fabbricato" con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità;

m) costo di rimpiazzo: valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato;

n) costo di ripristino: valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica, e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato;

o) grandi imprese: le imprese che, alla data di chiusura del bilancio presentino, congiuntamente i seguenti elementi:

i) fatturato maggiore di 150 milioni di euro;

ii) numero di dipendenti pari o superiore a 500.

2. Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che non siano conformi alla normativa urbanistica ed edilizia e i beni che non siano conformi a norme di legge o altre disposizioni tecniche, ivi inclusi obblighi di manutenzione o il cui utilizzo sia stato sospeso ovvero vietato per effetto di provvedimenti adottati dalle competenti autorità di riferimento.

3. La polizza assicurativa non copre:

- i. i danni conseguenza diretta o indiretta dell'azione dell'uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- ii. i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose;
- iii. i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione;

ART.2 **(Oggetto)**

1. Il presente decreto disciplina:

- a) le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- b) le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità
- c) i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici, ai sensi del comma 103, della legge 30 dicembre 2023, n.213, comma 103;
- d) l'aggiornamento dei valori di cui al comma 104 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n.213;
- e) le modalità di coordinamento in relazione agli atti di regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell'IVASS.

ART.3 **(Eventi calamitosi e catastrofali)**

1. Ai fini dell'articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n.213, si intende:

- a) per alluvione, inondazione ed esondazione: straripamento, tracimazione, fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi e bacini, derivanti da eventi atmosferici naturali, che interessino l'area in cui si trovino i beni assicurati, anche come delimitata dai provvedimenti assunti dalle Autorità competenti. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione;

b) per sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;

c) per frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dalla frana nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

ART.4

(Determinazione e adeguamento periodico dei premi)

1. Conformemente alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 104 della legge 30 dicembre 2023, n.213, il premio è determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità/rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengano in debita considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.

2. I premi sono aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l'evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto conto dei rischi di antiselezione e degli obiettivi di solvibilità dell'Impresa di Assicurazione.

ART.5

(Capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici)

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo a contrarre le imprese di assicurazione autorizzate in Italia nell'ambito del sistema di gestione dei rischi e della propensione al rischio definita dall'organo amministrativo ai sensi dell'art.5, comma 2, lettera e) del Regolamento IVASS n. 38 del 3 Luglio 2018 definiscono, con riferimento ai complessivi rischi da assumere con i contratti assicurativi di cui all'art.1, comma 1, della legge 30 dicembre 2023, n.213, la propensione al rischio in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale delle stesse, fissando i relativi limiti di tolleranza al rischio.

2. I limiti di tolleranza al rischio di cui al comma 1, sono aggiornati almeno con cadenza annuale e sono definiti con riferimento all'intero portafoglio acquisito su tali rischi, tenendo conto del ricorso ai meccanismi di cessione del rischio, ivi inclusa la cessione a SACE.

3. Le imprese che superano il limite di tolleranza al rischio di cui al comma 1, cessano l'assunzione di ulteriori rischi nell'intero territorio nazionale. Di tale circostanza viene data immediata informativa all'IVASS e ai terzi mediante pubblicazione sul sito web della compagnia.
4. Il titolare della funzione di gestione del rischio, nella relazione annuale di cui all'art. 30 del Regolamento IVASS n. 38, riferisce sulle metodologie e modelli utilizzati nella definizione dei limiti di tolleranza al rischio ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'art. 1, comma 107 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
5. Il titolare della funzione attuariale nel parere sulla politica di sottoscrizione globale e sull'adeguatezza degli accordi di riassicurazione di cui all'articolo 272, paragrafi 6 e 7 degli Atti delegati, e all'articolo 30-sexies, comma 1, lettere g) e h), del Codice, fornisce specifica evidenza sull'assunzione dei rischi di cui all'art.1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n.213.
6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, si applicano, compatibilmente con quanto previsto nei rispettivi ordinamenti nazionali, alle imprese abilitate all'esercizio in Italia del ramo 8 ed operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizio. Ove tali imprese intendano cessare l'attività per superamento del limite di tolleranza al rischio, ne danno immediata informativa all'IVASS e all'Autorità di vigilanza dello Stato di origine e ai terzi mediante pubblicazione sul sito web della compagnia.
7. Le imprese di assicurazione appartenenti a Gruppi, designate dal Gruppo ai sensi dell'articolo 1, lettera c) quali soggetti abilitati alla sottoscrizione delle polizze a copertura dei danni di cui al presente decreto, operano, in adempimento dell'obbligo a contrarre, avuto riguardo alla propensione, ai limiti di rischio e alla solvibilità globale dell'intero Gruppo di appartenenza. Ove designate, le imprese controllate provvedono, in via esclusiva, all'interno del Gruppo, alla sottoscrizione delle polizze a copertura dei danni di cui al presente decreto.

Art.6

(Entità di danno indennizzabile a carico dell'assicurato)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 104 della legge 30 dicembre 2023, n.213, per la fascia fino a 30 milioni di euro di Somma Assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell'assicurato, non superiore al 15% del danno indennizzabile.
2. Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di Somma Assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, ovvero per le grandi imprese di cui all'art. 1, comma 1, lettera o) del presente decreto, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

ART. 7

(Massimali o limiti di indennizzo)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2023, n.213, le polizze assicurative possono prevedere l'applicazione di Massimali o Limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:
 - i. Per la fascia fino a 1 milione di euro di Somma Assicurata (per il totale complessivo delle ubicazioni assicurate): Limite di indennizzo pari alla somma Assicurata;
 - ii. Per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di Somma Assicurata (per il totale complessivo delle ubicazioni assicurate): Limite di indennizzo pari al 70% della Somma Assicurata dell'ubicazione danneggiata.
2. Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di Somma Assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate ovvero per le grandi imprese di cui all'art. 1, comma 1, lettera o), la determinazione di Massimali o Limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
3. Fermo quanto disposto dai commi 1 e 2, per i Terreni, la copertura è prestata nella forma "a primo rischio assoluto", in deroga alle previsioni di cui all'articolo 1907 del codice civile, fino a concorrenza del Massimale o Limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.

ART.8

(Trasparenza dell'offerta assicurativa)

1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione alle imprese che devono adempiere all'obbligo di assicurazione, le imprese di assicurazione mettono a disposizione del pubblico, presso ogni punto di vendita e nei siti internet, il documento informativo e le condizioni di contratto praticate sul territorio nazionale.

ART.9

(Disposizioni relative all'operatività della riassicurazione da parte di SACE S.p.A.)

1. Nel caso in cui le imprese di assicurazione si avvalgano della copertura di SACE S.p.A. ai sensi dell'art. 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2023, le stesse trasferiranno a SACE S.p.A. i rischi derivanti dall'intero portafoglio delle polizze a copertura dei danni di cui all'art. 1, comma 101 ovvero i rischi derivanti dall'intero portafoglio delle polizze a copertura dei danni di cui all'art. 1, comma 101 al netto delle polizze sottoscritte con le grandi imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o).

2. Restano escluse dalla copertura di cui all'articolo 1, comma 108 della legge 30 dicembre 2023, le polizze non conformi alle disposizioni di legge, ivi comprese quelle beneficianti del regime transitorio di cui all'articolo 11, comma 2, del presente decreto.

ART.10

(Approvazione dello schema di convenzione di cui al comma 108 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213)

1. È approvata la convenzione di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, alla quale possono aderire, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2023, n.213, le imprese di assicurazione, anche in forma consortile.
2. Il rilascio della copertura di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è subordinato all'adesione alla convenzione di cui al comma 1, attraverso apposito atto di adesione, per come disciplinato, nella forma e nella sostanza dalla medesima convenzione entro il termine di adesione, come ivi previsto, per accettazione espressa di tutti i termini e le condizioni previste.

ART.11

(Disposizioni transitorie e di rinvio)

1. L'adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza dovrà avvenire entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
2. Per le polizze già in essere, l'adeguamento alle previsioni di legge decorrerà a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile.
3. Qualora entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n.213 si verifichi taluno degli eventi di cui all'articolo 3 del presente decreto, le imprese di assicurazione sono tenute a verificare l'adeguatezza della propria proposta tariffaria, entro 30 giorni al fine di proseguire la sottoscrizione di nuove coperture.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si fa rinvio alla regolamentazione IVASS e alle pertinenti disposizioni del codice civile.

ART.12

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

ALLEGATO A

Schema di Convenzione di cui all'articolo 1, comma 108, legge 30 dicembre 2023, n. 213
[da allegare]

BOZZA